

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato. (1340)	381
PRESIDENTE	381, 384, 386, 388, 389
ANDREOTTI, <i>Relatore</i>	382, 384, 385, 386, 387, 388
BUBBIO	383, 387
ALMIRANTE	383
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	383, 384, 386, 389
TURCHI	385, 387
GULLO	386
DELCROIX	386
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1358)	389
PRESIDENTE	389, 390
VALANDRO GIGLIOLA, <i>Relatore</i>	389
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	390
Collocamento a riposo dei sottufficiali delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1369)	393
PRESIDENTE	393, 394, 396

PAG.

MAROTTA, <i>Relatore</i>	393, 394, 395, 396
VALANDRO GIGLIOLA	394
CAPRARA	394, 396
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Internò</i>	395, 396
JACOMETTI	395
DELCROIX	395
AGRIMI	396

Votazione segreta:

PRESIDENTE	397
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato. (1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel Territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del Terri-

torio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato ».

Ricordo che nella precedente seduta furono approvati gli articoli 3 e 4. La Commissione sospese l'esame dell'articolo 1 in attesa che la Commissione Finanze e tesoro esprimesse il proprio parere in merito ad un emendamento presentato all'articolo stesso dall'onorevole Almirante, inteso a sostituire il primo comma con il seguente:

« È autorizzata la spesa per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato già in godimento dell'indennità di emergenza ed al personale degli Enti locali, in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del Territorio di Trieste, di una indennità straordinaria pari a due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla stessa data ».

Su questo emendamento la Commissione Finanze e tesoro ci ha comunicato di non aver potuto esprimere il proprio parere per mancanza di alcuni dati necessari. Do la parola al relatore, onorevole Andreotti.

ANDREOTTI, *Relatore*. Vorrei fare due osservazioni e una proposta. Le due osservazioni riguardano la dizione « enti locali ». Vorrei che rimanesse chiaro che gli enti locali esemplificati nella relazione ministeriale al disegno di legge non sono soltanto quelli enunciati nella relazione medesima, ma anche altri enti minori, che sono nella città di Trieste e che hanno tutti le stesse caratteristiche. Questo rilievo ha importanza, perché alcuni di questi enti minori sono stati provvisoriamente esclusi dalle disposizioni di questa legge, in attesa di sapere se siano o meno da considerarsi come enti locali agli effetti della corresponsione ai propri dipendenti di questo premio straordinario. Faccio l'esempio del Consorzio antitubercolare, che in tutte le province, ma in particolare come è organizzato a Trieste dal dopoguerra, non può non considerarsi un'istituzione locale di diretta promanazione dell'amministrazione provinciale. Così altre istituzioni che hanno una configurazione ed un trattamento automaticamente aggiornantesi in conformità del trattamento dei dipendenti dagli enti locali. A me pare che questo dovrebbe rimanere acquisito come interpretazione, in modo che non sorgano eccezioni che creino un ingiusto scontento. Noi inoltre parliamo, per questo personale degli enti locali, di due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla

data del 5 ottobre 1954. È stato suggerito di sostituire alla parola « percepita » la parola « spettante ». In fondo, non si tratta che di dieci o dodici casi di dipendenti ammalati posti in aspettativa per infermità; essi attualmente percepiscono una retribuzione inferiore a quella che è la retribuzione ordinaria globale. Mi pare che noi potremmo stabilire la corresponsione di due mensilità della retribuzione spettante e non della retribuzione percepita. Non vedo alcuna difficoltà in questa precisazione.

Altra osservazione. Quando noi diciamo « una mensilità della retribuzione complessiva » a me pare che non possiamo non intendere quella che è la retribuzione di fatto e cioè comprendervi anche l'indennità di presenza, che è un elemento costitutivo ordinario dello stipendio e non è un qualche cosa, mi pare, che stia fuori. Secondo me sarebbe già compresa senza necessità di una specificazione ulteriore, ma ho ritenuto necessario che anche questo risulti chiaro perché nell'interpretazione della ragioneria degli uffici del rappresentante del Governo di Trieste era stata invece esclusa la voce indennità di presenza cosa che a me non sembra giusta, una volta che abbiamo voluto prendere proprio un concetto di fatto più che un concetto giuridico di retribuzione complessiva.

Il punto più importante è quello che riguarda l'emendamento dell'onorevole Almirante, per il quale non vi sarebbe copertura. Io mi sono sforzato di trovare una formula intermedia e la propongo in modo formale alla Commissione: l'altro giorno noi abbiamo sentito dal Sottosegretario, ad ampliamento dell'accento già fatto nella relazione ministeriale, che questo trattamento differente era stato dato per sanare una richiesta non evasa dai dipendenti degli enti locali che desideravano anch'essi l'indennità di emergenza. Non credo sia necessario ripetere i concetti già espressi la volta scorsa ed indicare i motivi per cui l'indennità di emergenza non era stata corrisposta al personale degli enti locali, benché anche su di essi gravasse il maggior costo della vita a Trieste in derivazione dell'occupazione alleata, del movimento di militari e così via. La proposta che io faccio alla Commissione lascia ancora una certa differenza, ma la attutisce abbastanza; lascia una differenza, anche ad evitare che chiudendosi la rivendicazione degli statali non si possa poi riaprire una rivendicazione dei dipendenti degli enti locali che volessero, a loro volta, qualche cosa di più delle due mensilità. Io proporrei di lasciare

ai dipendenti statali le sei mensilità dell'indennità di emergenza, ma facendola terminare al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Così essi non soltanto prenderanno questa piccola somma delle sei mensilità tutta assieme, ma la situazione provvisoria sarà sanata dall'ottobre ad oggi, anzi sino all'entrata in vigore di questa legge, cioè ancora per uno o due mesi. In questo modo noi avremmo pressoché raddoppiato la previdenza istituita da questa legge per il personale statale, non portandola però al livello dei dipendenti degli enti locali e in questo modo fra l'altro non avremmo uno spostamento di copertura. L'indennità normale di emergenza viene pagata sul bilancio cosiddetto autonomo del territorio di Trieste e la copertura quindi va trovata in quella sede per continuare a pagare sino all'entrata in vigore di questa legge, laddove nella legge è già stabilita la copertura delle sei mensilità a cui noi ci siamo riferiti. Come tutte le impostazioni transattive, è una via di mezzo, come ho premesso, ma penso che fra l'alternativa di prolungare ulteriormente la discussione e senza una discreta possibilità di riuscita, giovi più poter dare corso al provvedimento di legge con questa modifica, che è a sua volta non irrilevante, a beneficio degli impiegati di Stato. L'articolo 1, pertanto, dovrebbe essere sostituito dal seguente:

(Indennità ai dipendenti dello Stato e degli enti locali in servizio nel territorio di Trieste).

« È autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza spettante fino all'entrata in vigore della presente legge ed a due mensilità della complessiva retribuzione spettante alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato ».

BUBBIO. Io ritengo che sia eccessivo dare sei mesi d'indennità anche a coloro che hanno soltanto tre mesi di servizio. Chi ha fatto dieci anni avrà in questo modo lo stesso di chi ha fatto meno di tre mesi. Bisogna salvare le apparenze. C'è una specie di contrasto, che potrà ripetersi per altre amministrazioni in altra sede. Quest'indennità deve es-

sere proporzionata al periodo di servizio prestato.

ALMIRANTE. Io devo esprimere il mio rammarico per il fatto che l'emendamento da me presentato non abbia ottenuto il parere favorevole né della Commissione Finanze e tesoro né del relatore. La copertura di questo disegno di legge si basa su un prestito che, se le mie informazioni sono esatte, mi si dice abbia dato risultato superiore alle prime previsioni. La spesa ulteriore che si chiedeva non era eccessiva. In senso tecnico non ravviso questa impossibilità, e in senso specifico neppure. Se il Ministero del tesoro risponde di no e se la Commissione Finanze e tesoro non esprime alcun parere, la mia insistenza avrebbe valore soltanto politico o addirittura personale e non ho intenzione di porre su queste posizioni. Non di buon grado, quindi, dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato nella precedente seduta e di aderire a quello proposto dall'onorevole Andreotti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io sono d'accordo anzitutto sulla specificazione per gli enti locali che il relatore ha fatta in precedenza. Effettivamente per alcuni enti locali non era stata ancora corrisposta quell'indennità in anticipo come era stato fatto per altri, perché nell'interpretazione data a Trieste non si riteneva che rientrassero fra gli enti locali. Vi sono, fra gli altri, l'Opera orfani di guerra ed altre opere che hanno uffici in quel territorio. Si tratta di pochissimi dipendenti per ognuno di tali enti. Io concordo col relatore e penso che la Commissione sia dello stesso parere. Abbiamo cercato di studiare una nuova formulazione dell'articolo 1 dopo le osservazioni del relatore e la proposta dell'onorevole Almirante. Su 16.000 e più dipendenti statali, ivi compresi i salariati, la somma che sarebbe stata spesa non era del tutto chiara e non sarebbe potuta assolutamente rientrare nel quadro preparato dei 32 miliardi. Non c'era altra soluzione che cercare di fare un passo avanti nel trattamento degli statali pensando di gravare non su questo fondo particolare, ma sul bilancio semestrale, come da anni viene fatto per Trieste. L'unica formula possibile era proprio quella che è stata suggerita dal relatore e cioè di vedere non già di computare dall'ottobre in avanti le mensilità di emergenza nelle sei mensilità di cui si parla in quest'articolo, ma di permettere che i dipendenti statali continuino ad avere l'indennità di emergenza sino all'entrata in vigore di questo provvedimento. Così il trattamento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

è alquanto migliorato rispetto a quello che era stato proposto. Abbiamo parlato in questi giorni con le categorie interessate. Hanno dimostrato di accettare questa soluzione sia i dipendenti dagli enti locali con cui ho parlato ieri, sia — a quanto risulta — i rappresentanti delle categorie statali. Io pregherei pertanto la Commissione di approvare l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

ANDREOTTI, *Relatore*. Desidererei ancora fare presente la situazione del personale che presta servizio a Gorizia. Questo personale in parte versa in condizioni di disagio pari a quello di Trieste e ha avuto aggravate le proprie condizioni per quanto accadde due anni fa, il che obbligò molti a mandar via la famiglia con notevoli difficoltà di ordine oltreché morale anche economico, sottoponendoli a una notevole serie di difficoltà. Io prego soltanto il Governo di voler accertare lo stato di fatto e vedere se ed in qual modo possa considerarsi, ove esista in effetti una situazione di anormalità o di eccezione in Gorizia, il modo di farvi fronte.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Farò presente questo rilievo al Ministro del tesoro. Evidentemente sarebbe stato molto meglio se il danno che gli statali di Gorizia hanno avuto due anni fa avesse potuto essere reintegrato in quel momento. I danni subiti, visti a una certa distanza, fanno risollevarli altri danni che in varie parti d'Italia altri statali possono avere subito ad analogo titolo e si aprirebbe un grosso problema. Comunque io riferirò al Ministro del tesoro su questa richiesta.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 1.

(Indennità ai dipendenti dello Stato e degli enti locali in servizio nel territorio di Trieste).

« È autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza percepita fino alla data anzidetta ed a due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato ».

« Come i colleghi hanno sentito, il relatore, onorevole Andreotti, propone di sostituirlo con il seguente:

(Indennità ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste).

« È autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli Enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli Uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza spettante fino all'entrata in vigore della presente legge ed a due mensilità della complessiva retribuzione spettante alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

(Provvedimenti di emergenza).

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'adozione da parte del Commissario generale per il territorio di Trieste di provvedimenti richiesti con carattere di urgenza da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio.

L'erogazione della somma indicata nel precedente comma è effettuata dal Commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può raggiungere il limite massimo di 250 milioni ».

Su questo articolo si era già svolta un'ampia discussione nell'ultima seduta. Il rappresentante del Governo, a conclusione di quella discussione e delle varie proposte di modifiche che erano state fatte, si era riservato di trovare una nuova formulazione dell'articolo medesimo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ha preparato una dizione che dia una maggiore specificazione. Il problema evidentemente era di una certa difficoltà per la compilazione di una particolare casistica; ed abbiamo cercato

di fare qualche elencazione. Non ci si può sottrarre ad un'ultima formula un po' più ampia, la quale può essere comprensiva di eventuali altre ipotesi la cui catalogazione non sarebbe facile a farsi. Io leggo alla Commissione la dizione così come l'abbiamo preparata, che sarebbe sostitutiva dell'intero primo comma dell'articolo 2:

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per interventi straordinari del Commissario generale per il territorio di Trieste riguardanti le esigenze immediate delle popolazioni di confine, la sistemazione provvisoria di profughi, le necessità di avviamento al lavoro e per l'adozione di altri provvedimenti richiesti da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio ».

Questo è stato il massimo possibile di specificazione.

L'ultima frase fa parte di quelle possibilità che al Commissario generale del Governo non possono essere tolte. Tutti i parlamentari e tutti i cittadini in genere protestano giustamente per certe lungaggini di procedura. Dare la possibilità al rappresentante del Governo di sanare questa lacuna è parso indispensabile. Certo in questo punto c'è una frattura da colmare ed è un rapporto di fiducia dal Commissario al Governo, rapporto che il Governo può avere ed altri non sono tenuti ad avere. Il Governo però di quel che fa il Commissario non può far altro che assumerne completa la responsabilità e rispondere in sede opportuna ad ogni osservazione.

TURCHI. Io dissi le ragioni per le quali non era accettabile la dizione originaria dell'articolo 2, trattandosi di una somma considerevole, due miliardi. Prendo atto che il Governo ha cercato di venire incontro alle richieste senza riuscire per altro a risolvere il problema. Indicare due casi e poi concludere con una frase generica per tutti gli altri, non modifica sostanzialmente la situazione. Io mi rendo conto che un Commissario di Governo debba avere una certa libertà d'azione; però, ha detto giustamente il Sottosegretario, ciò importa un rapporto di fiducia che il Governo per suo conto ha. Ma, onorevole Scalfaro, se si trattasse solamente del Governo, si potrebbe dire che la legge non sarebbe forse necessaria, quanto meno dal punto di vista delle garanzie. Il Governo ha i suoi funzionari e li controlla come crede e può e li chiama a rispondere dell'eventuale non osservanza delle disposizioni. Ma l'esigenza di

chiarezza e di controllo, l'esigenza di sicurezza, non è soltanto limitata ai rapporti fra Commissario e Governo. Tutti devono essere assicurati che l'impiego di questi fondi non sia fatto all'infuori delle norme che disciplinano queste attività. A mio avviso pertanto resta l'esigenza di assicurare tutti sull'impiego di queste somme, che sono considerevoli: due miliardi. Io dissi l'altra volta che si poteva soddisfare questa esigenza stabilendo che i provvedimenti adottati dal Commissario fossero pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Non vedo perché non potremmo dare soddisfazione a tutti e assicurare i cittadini di Trieste ed anche i cittadini delle altre parti d'Italia che il Commissario impiegherà questi fondi per le esigenze derivanti dalla situazione particolare di emergenza in cui si trova Trieste: e pertanto, non ritenendo soddisfatta l'esigenza con la nuova formulazione, io propongo un comma aggiuntivo di questo tenore:

« I provvedimenti adottati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del territorio di Trieste ».

ANDREOTTI, *Relatore*. Mi pare che la formulazione proposta dal Sottosegretario venga notevolmente incontro alle preoccupazioni espresse la volta scorsa, le quali partivano dalla considerazione che si parlava soltanto di caratteristiche accessorie di queste spese e cioè delle loro caratteristiche di urgenza, ma non si dava alcuna indicazione della natura delle spese medesime.

Oggi abbiamo sentito un'indicazione piuttosto ampia e tale che se può indurre a una considerazione, forse è quella che due miliardi per far fronte soltanto a quelle spese specificate sono una somma non davvero consistente. Per quanto riguarda la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* io non sono favorevole, per due ordini di motivi. Primo, perché penso che questa *Gazzetta Ufficiale* del territorio di Trieste debba essere al più presto abolita in previsione di una regolamentazione unitaria nazionale anche formale alla vita amministrativa di Trieste. Vi è poi una ragione più notevole. Tutte le spese che vengono fatte in genere in zona di confine, talvolta, hanno una necessaria loro riservatezza per celare o per non presentare pubblicamente le spese medesime; e sappiamo che sono tutte spese che passano regolarmente per gli organi di controllo; e tale riservatezza è necessaria per non far commentare queste spese da parte di altri Stati che possono essere interessati, a torto o a ragione, a considerarle come un qualche cosa che incida nei

loro rapporti. Siccome non ci sarebbe, nemmeno in questo caso, una reciprocità, perché nessuno di noi ha modo di conoscere bene tutto quello che viene fatto dall'altra parte della linea di demarcazione sotto un profilo amministrativo e sotto un profilo strettamente politico, io penso che vi sia questa esigenza di specifica riservatezza *in loco* che possa autorizzare l'ultima parte dell'emendamento proposto dal Sottosegretario.

GULLO. Si vorrebbe addirittura costituire un fondo di spese segrete ' Chiamiamo le cose col loro nome ' Se si parla di riservatezza, la quale dovrebbe quindi vietare che si dia pubblicità al modo come una determinata somma sia spesa, questa mi pare proprio amministrazione di fondi segreti. Vorrei affrontare il problema di fondo. Purtroppo i bisogni di questa misera umanità si conoscono. Da parecchio tempo si è riusciti a creare organi che vadano incontro a determinati settori. A Trieste si può lamentare che questi istituti che provvedono a questi bisogni non siano finanziati. Ma non credo che vi siano bisogni da soddisfare per i quali ci sia necessità di una formula generica. O il comune o la provincia o altre istituzioni, qualcuno provvederà all'insorgenza di tutti i bisogni. Non sarebbe il caso di finanziare questi istituti già esistenti, invece che dare a una persona l'arbitrio incontrollato di spendere come vuole una determinata somma?

ANDREOTTI, *Relatore*. Volevo osservare, onorevole Gullo, che non si tratta di fondi segreti, i quali hanno una loro precisa configurazione nella contabilità generale dello Stato. Ma c'è una via di mezzo fra la segretezza sotto la responsabilità politica del Ministro, che è la forma del fondo segreto prevista credo da cento o settant'anni, nella legge di Contabilità generale dello Stato, e addirittura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. C'è una via di mezzo. Gli organi di controllo esaminano formalmente con mandati intestati esattamente al beneficiario, con specificazione di capitoli, di sottocapitoli, tutte le spese, e noi non togliamo niente a questa normalità di carattere amministrativo, ma aggiungiamo una pubblicità di carattere esterno che per le ragioni che ho dette non reputo opportuna. Non ho timore nel fare un esempio. Ci possono essere necessità di interventi di carattere assistenziale su nuclei di persone le quali sono in condizioni politiche del tutto particolare per ragioni proprio di abitare in zona di confine. A me pare che in questo caso, con tutti i controlli degli organi della Corte dei conti, sia necessario fare quest'opera di assistenza senza

esporre i beneficiari, con una pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, a qualche violenza.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ritengo di avere dato, come era mio dovere, la dimostrazione della buona volontà del Governo di venire incontro alle obiezioni che l'onorevole Turchi aveva fatte. L'onorevole Turchi non può dire però che specificare due ipotesi significa tralasciare il resto. La sistemazione provvisoria di profughi vuol dire costruire baracche, istituire cantieri di lavoro, dare lavoro a queste persone, pensare ai bambini, dare ai profughi materiale vario per riprendere l'attività che svolgevano oltre confine e che intendano riprendere se si tratta di artigiani. Non si può pensare che queste sono le cose marginali, sono cose di tale importanza per cui rimangono marginali le altre che, secondo logica, non sono enucleabili. Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Turchi. Quanto poi all'affermazione che i fondi sono rimessi all'arbitrio di una sola persona, l'onorevole relatore ha risposto già che queste spese hanno tutte un normale controllo previsto dalle leggi dello Stato. Parlare di arbitrio, non merita neanche una risposta approfondita. La proposta che mi sono permesso di fare è tutto quello che ritengo possibile non di fronte a una posizione polemica, ma di fronte a una responsabilità e del Commissario e, soprattutto, del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 2, nel nuovo testo proposto dal Governo.

DELCROIX. Per dichiarazione di voto, dichiaro che mi asterrò dalla votazione non per sfiducia, ma perché due miliardi rappresentano il doppio di quello che era prima dell'inflazione il bilancio annuale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, la quale provvedeva all'assistenza a duecentomila invalidi di guerra di tutta Italia. Ora, che questa spesa possa essere erogata senza alcun controllo, dal Commissario del Governo, mi pare eccessivo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo.

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per interventi straordinari del commissario generale per il territorio di Trieste riguardante le esigenze immediate delle popolazioni di confine, la sistemazione provvisoria dei profughi, le necessità di avviamento al lavoro e per l'adozione di altri provvedi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

menti richiesti da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio.

L'erogazione della somma indicata nel precedente comma è effettuata dal commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può raggiungere il limite massimo di 250 milioni».

È approvato).

TURCHI. Vorrei fare una dichiarazione che mi pare legittima, dopo le dichiarazioni del relatore e del Sottosegretario. Se io ho ben capito, le dichiarazioni del Sottosegretario e del relatore accrescono le preoccupazioni. Il relatore ha fatto esplicita menzione della necessità di non dare pubblicità a determinate forme di spesa, perché altri Stati confinanti non possano in qualche modo adombrarsi. Con ciò mi pare si sia detto che, siccome a Trieste ci sono gli slavi, si può rendere necessaria una certa opera nei loro confronti e quest'opera può essere efficace soltanto se fatta riservatamente. Ma il trattamento da fare agli slavi è stabilito da un preciso accordo internazionale. Se il Governo si attiene agli accordi non ha nessuna ragione di temere dalla pubblicità dei suoi atti. Se ha ragione di temere dalla pubblicità dei suoi atti, evidentemente, intende andare oltre gli accordi, il che sarebbe già un motivo molto grave, che darebbe ragione alle nostre preoccupazioni e cioè che a questi fondi si attinge per un'opera di corruzione, per usare le parole nel loro vero significato. D'altra parte il Sottosegretario diceva che da questi fondi si può attingere per istituire cantieri, scuole ed altre cose. Non credo. Questa non è un'opera assistenziale, che mai è stata finanziata, coi fondi dell'assistenza. Infine il Sottosegretario dice che si esercita un controllo normale su tutte le spese dello Stato. Ma è recente uno scandalo, che dilaga ancora, sull'attività di un ente sottoposto a controllo dello Stato.

ANDREOTTI, *Relatore*. È diverso.

BUBBIO. La Corte dei conti non c'entra affatto.

TURCHI. Evidentemente sull'attività di questo ente gli organi di controllo non hanno trovato per venti anni mai nulla da dire: e oggi, invece, si scoprono degli illeciti. E poi non è vero, onorevole Scalfaro, che sull'impiego dei fondi dello Stato si esercita il controllo. Il Governo non so da quanti anni ha smesso l'abitudine di presentare i consuntivi.

È chiaro che se il Governo presentasse i consuntivi, il Parlamento potrebbe esercitare il necessario controllo. Il controllo si esercita attraverso gli organi di Governo, ma non attraverso il Parlamento e questo è un problema grave. Il Governo e il relatore non credono che si possa accettare la pubblicità: e sono proprio queste ragioni che mi inducono ad insistere sul mio emendamento aggiuntivo, perché soltanto attraverso la pubblicità si esercita un controllo.

ANDREOTTI, *Relatore*. Desidero chiarire la portata delle mie dichiarazioni. L'onorevole Turchi dice che o non si vuol rispettare l'accordo facendo un trattamento agli slavi diverso da quello previsto dall'accordo stesso, o addirittura si vuol fare un'opera che, con termine non eufemistico, ha chiamato di corruzione. Qui è tutt'altra cosa. Esiste, per esempio, una necessità di assistere degli slavi poveri, ma questi slavi non possono, senza grave pericolo accettare un'assistenza particolare da parte di organi dello Stato, non tanto e non solo per oggi, ma per quanto nelle zone di confine è sempre accaduto. In momenti di difficoltà e di emergenza è facile far passare un'attività di carattere semplicemente assistenziale nel senso letterale della parola, come un'attività fatta a secondi fini o addirittura fatta per portare determinati cittadini ad atti illeciti e ad atteggiamenti insurrezionali.

Quando io ho accennato alla necessità di una relativa riservatezza nei confronti di uno Stato confinante — riservatezza che lo Stato confinante abbondantemente usa in suo favore, se non sono male informato — ho accennato semplicemente a uno stato di fatto, che credo si verifichi in tutti i tempi e luoghi, in province di confine. Per quanto riguarda il problema del controllo, altra cosa è il controllo sulla pubblica amministrazione che non quello sugli enti controllati, e lei lo sa meglio di me. È spiacevolissimo che il controllo degli enti cosiddetti controllati qualche volta non sia efficace e non sia fatto in modo tecnicamente e sostanzialmente pertinente, però sappiamo che nella vita amministrativa dello Stato è molto diverso tutto il meccanismo attraverso i due canali delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti.

Ultima osservazione. Lei dice che il Governo sfugge perché non presenta i consuntivi. Anche questo non è esatto. Diversi consuntivi sono stati presentati. Osserverò, tra parentesi, che noi ci lamentiamo sempre che non si presentano i consuntivi... Ma i consuntivi che sono stati presentati giacciono negli scaf-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

fali pieni di polvere e nessuno di noi ha cominciato ad esaminarli. È un problema che riguarda la funzionalità del Parlamento. Ma la Corte dei conti ha accelerato da parecchio tempo le operazioni per pareggiamento dei consuntivi. Io so che alla fine del 1956, coi tempi di lavoro che la Corte dei conti ha impresso alla propria azione e che da un anno sono completamente rispettati, noi entriamo alla pari con tutti i consuntivi che saranno portati regolarmente all'esame del Parlamento. In quel momento saremo forse sopraffatti dalla carta, ma spero che un deputato diligente come l'onorevole Turchi abbia imitatori e possa mettersi allo studio dei consuntivi. Così terminerà la leggenda dei consuntivi che non vengono presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi, inteso ad aggiungere all'articolo 2 un comma del seguente tenore:

« I provvedimenti adottati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del territorio di Trieste ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 e l'articolo 4 sono già stati approvati nella precedente seduta. Ne do semplicemente lettura.

ART. 3.

(*Autorizzazione di spesa per l'Università di Trieste*).

È autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il completamento degli edifici e delle attrezzature tecniche dell'Università di Trieste.

Con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, la somma indicata nel precedente comma è ripartita fra le spese di competenza dei Ministeri anzidetti.

ART. 4.

(*Contributi a favore di enti nel comune di Trieste*).

I mutui di 2.600, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, alla Azienda comunale elettricità, Gas ed Acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente Fiera di Trieste sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti.

Passiamo all'articolo 5:

(*Copertura delle spese*).

« Alle spese previste dagli articoli 1, 2, 3, si fa fronte con una corrispondente aliquota

dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Le somme indicate negli articoli 1 e 2 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55. Le somme non erogate nell'esercizio saranno riportate nell'esercizio successivo.

Le somme conseguenti al riparto previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione dell'esercizio 1954-55».

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 6:

(*Variazioni di bilancio*).

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7:

(*Entrata in vigore*).

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(*È approvato*).

Abbiamo ora un ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Gullo. Esso è del seguente tenore:

« La I Commissione (Interni), esaminando il disegno di legge n. 1340, considerato che lo stanziamento di 700 milioni è assolutamente insufficiente per il necessario completamento edilizio dell'università di Trieste, impegna il Governo a provvedere nel termine più breve all'ulteriore ed esauriente stanziamento, sia pure frazionato in più esercizi finanziari ».

ANDREOTTI, *Relatore*. Io sono favorevole all'ordine del giorno. Purtroppo tardivamente ho pensato a una formula che potesse essere più efficace, cioè che nell'articolo 3 potesse essere inserito: « È autorizzata la spesa straordinaria... », così da lasciare intatte tutte le procedure in atto per le voci ordinarie di spesa. Ma questo voto, che corrisponde a una esigenza effettiva, mi pare possa essere accettato.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Gullo accettato dal rappresentante del Governo a titolo di raccomandazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana ».

Questo provvedimento è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi!

Il disegno di legge che si presenta al nostro esame è già stato approvato dal Senato con numerose e sostanziali modifiche, del resto pienamente accettate dal Governo, ed ha lo scopo di lenire la grave situazione di disagio in cui vennero a trovarsi i dipendenti degli enti pubblici delle zone di confine non facenti più parte del territorio dello Stato per effetto del trattato di pace e precisamente i dipendenti delle Camere di commercio, delle Casse di risparmio e degli Enti provinciali del turismo di Fiume, Pola e Zara, della Azienda dei magazzini generali di Fiume e dell'Istituto autonomo delle case popolari pure di Fiume. Tutti costoro, dopo il distacco delle terre giuliane e dalmate dalla madre patria, avrebbero dovuto trovare sistemazione conveniente e quindi anche tranquillità economica presso gli enti similari della Repubblica, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 520, il quale stabiliva appunto che

essi potessero, su domanda, essere trasferiti oppure temporaneamente comandati presso altri enti ai quali sono demandati servizi analoghi a quelli cui gli interessati erano addetti nella sede di provenienza. Senonché, su 430 unità, ne furono allora sistemate solo 321, cosicché oltre cento esuli attendono ancora un collocamento che assicuri loro il pane; e del resto tutti gli altri, anche i 321 collocati, attendono pure qualche cosa di molto importante, e cioè la sistemazione della loro posizione giuridica ed economica. Il decreto legislativo in parola aveva un carattere del tutto provvisorio, non assicurava alcuna garanzia relativa allo stato giuridico, allo sviluppo di carriera ed al trattamento economico, e per di più non contemplava affatto né la liquidazione degli assegni mai percepiti dagli enti di provenienza dopo il forzato abbandono della sede e nemmeno la determinazione del trattamento di quiescenza.

Ora è veramente un atto di giustizia quello che compie lo Stato italiano attraverso questo provvedimento legislativo, atto di giustizia anche nei confronti dei dipendenti degli enti locali i quali trovarono una decorosa soluzione dei loro problemi sia in ordine agli assegni arretrati (decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137), sia in ordine al pagamento degli assegni di pensione (regio decreto-legge 23 agosto 1945, n. 731, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 69), sia, infine, in ordine alla loro definitiva sistemazione, attraverso la legge che abbiamo votato non molti mesi fa e precisamente il 16 ottobre 1953, per la sistemazione definitiva dei dipendenti degli enti locali. Questo disegno di legge prevede:

1°) il diritto al reimpiego presso gli enti similari mediante decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro del tesoro; reimpiego anche in soprannumero e indipendentemente dal numero previsto dei posti di organico degli enti medesimi; reimpiego, dunque, anche in soprannumero purché ci siano determinati requisiti fisici e morali, e con l'obbligo di graduale assorbimento prima dell'assunzione di nuovi impiegati da parte di questi enti;

2°) determinazione con decreto dei Ministri competenti, di concerto col Ministro del tesoro, della posizione del personale o già reimpiegato col decreto precedente o da reimpiegarsi con la presente legge, della qualifica ad esso spettante, tenuto conto dell'anzianità, categoria, grado, ecc.;

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

3° corresponsione, da parte dello Stato, degli assegni arretrati e mai percepiti nella misura però della metà di quanto sarebbe loro spettato nel caso di immediato reimpiego dal giorno dell'abbandono. Per coloro poi che non fossero reimpiegati il pagamento degli arretrati verrebbe concesso sino allo scadere dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, termine fissato per la presentazione della domanda di reimpiego.

4° fissazione del trattamento di quiescenza, pure a carico dello Stato, in base all'ordinamento dell'ente di provenienza per il periodo di servizio effettivamente prestato e per il periodo dell'interruzione del servizio medesimo, in base poi all'ordinamento del nuovo ente che li assume per il periodo successivo all'assunzione medesima:

5° fissazione del trattamento di quiescenza, o di previdenza, o della liquidazione, per coloro che non avessero ottenuto o non ottenessero, od anche non chiedessero il reimpiego sempre a carico dello Stato, in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendevano.

6°) altra disposizione è relativa agli ex dipendenti, già fruanti del trattamento di quiescenza, per i quali il pagamento degli assegni verrebbe ora effettuato pure dallo Stato purché siano in possesso della cittadinanza italiana o comunque abbiano presentato regolare dichiarazione di opzione.

Questo, in sintesi, il contenuto del disegno di legge al quale il Senato apportò numerosi essenziali emendamenti con la piena adesione del Governo. Tra l'altro, il Senato si preoccupò

a) di precisare bene la sistemazione presso i nuovi enti sia del personale di ruolo e sia del personale non di ruolo;

b) di stabilire opportune cautele per la risoluzione del rapporto di impiego;

c) di prevedere anche i trasferimenti ad altro ente del personale già collocato per effetto del decreto legislativo 23 dicembre 1943, n. 520;

d) di chiarire come avvengano le liquidazioni degli assegni arretrati per coloro che abbiano percepito assegni per altri impieghi;

e) di dare ancora la possibilità al personale, assicurato presso un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, di richiedere il passaggio di iscrizione agli istituti di previdenza della sua categoria.

Il Senato si preoccupò, infine, di estendere a questi dipendenti tutte le norme abroganti le tristi ed infauste leggi razziali rela-

tive alla riammissione in carriera dei dipendenti licenziati per motivi razziali o politici.

Mi sembra che questo disegno di legge, così ampliato con le precisazioni che ha apportate il Senato, sia diventato un testo veramente completo e meriti di essere approvato senza ulteriori emendamenti, soprattutto per i criteri di giustizia e di umanità cui esso si ispira verso i nostri fratelli che hanno tanto sofferto e che per amore di patria sono stati costretti ad abbandonare le cose più care.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio il relatore per avere fatto anche la parte che avrei dovuto fare io a chiarimento completo di tutto quello che il Governo ha preparato e soprattutto del lavoro paziente che si ebbe a fare in diverse sedute al Senato. Il provvedimento non lascia alcuna lacuna. Sottolineo alla Commissione l'importanza del disegno di legge e la necessità di accoglierlo così come è, per non doverlo far tornare al Senato. La spesa totale è prevista in 250 milioni di lire che sono a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti o osservazioni, potrà successivamente in votazione.

ART. 1.

Il reimpiego del personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della Repubblica, può essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sarà reimpiegato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non può essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale di ruolo o in pianta stabile temporaneamente collocato presso gli enti similari in base al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e quello che sarà collocato per effetto della presente legge, si intende sistemato in ruolo presso gli enti cui è stato assegnato, salvo il disposto di cui al successivo articolo 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha luogo anche in soprannumero ed indipendentemente dal numero dei posti previsti negli organici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza dalla data del reimpiego.

Il personale non di ruolo o in pianta stabile, che ha fruito del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, o che fruirà della presente legge, si intende confermato o collocato presso gli enti similari, anche in soprannumero rispetto alle effettive esigenze degli enti stessi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione dei rapporti di impiego del personale di cui al comma precedente, sono subordinati al nulla osta del Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età e di servizio.

Prima di procedere comunque ad assunzioni di nuovi impiegati delle stesse categorie gli enti assegnatari dovranno assorbire il personale ad essi assegnato, tenuto conto di quanto disposto per il personale di ruolo o in pianta stabile al primo comma del presente articolo.

(E approvato).

ART. 3.

La posizione sia dei dipendenti già reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto di quest'ultima, così come la distribuzione tra i vari enti del personale ancora da reimpiegare, e la qualifica da assegnare a ciascuno, tenuto conto della anzianità maturata e della categoria e grado o qualifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati.

Per i dipendenti già reimpiegati l'eventuale revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego

(E approvato).

ART. 4.

Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del trattamento economico del personale è a carico dello Stato, ed il personale stesso potrà essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro ente del personale già collocato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta.

In tal caso il personale stesso già di ruolo o in pianta stabile sarà inserito nei ruoli del nuovo ente ai sensi del precedente articolo 2, comma primo.

(E approvato).

ART. 5.

Al personale già reimpiegato o che verrà reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti per le singole categorie, gli arretrati nella misura della metà degli assegni di carattere fisso e continuativo che sarebbero ad essi spettati in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del reimpiego.

A coloro che non ottengano di essere reimpiegati gli arretrati nella misura di cui al precedente comma saranno corrisposti per un periodo computato sino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 1, sempre che l'esclusione del reimpiego non sia dovuta alla mancanza dei requisiti morali di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Ai fini delle liquidazioni di cui ai precedenti commi tenuto conto del trattamento goduto presso l'ente di provenienza, si procederà ai necessari conguagli da raffronto dei singoli assegni di carattere fisso e continuativo, per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

(E approvato).

ART. 6.

Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione a suo tempo eventualmente spettante farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere il passaggio di iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta conven-

zione assicurativa, come reso con iscrizione all'istituto di previdenza. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

(È approvato).

ART. 7.

Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente articolo 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, calcolato fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

La risoluzione del rapporto predetto si considera avvenuta:

dalla data di cessazione della prestazione del servizio presso l'ente da cui l'interessato dipendeva, quando la esclusione del reimpiego sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti morali;

dalla scadenza del termine prevista dal primo capoverso dell'articolo 1, negli altri casi.

L'onere relativo al trattamento di cui ai precedenti commi è a carico dello Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato è tenuto soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 8.

Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente articolo 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computandosi il servizio reso fino alla data di cessazione della prestazione del servizio, data dalla quale il rapporto d'impiego o di lavoro si considera risolto.

Il trattamento di cui al precedente comma è a carico dello Stato, salvo che il trattamento stesso fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica nel qual caso l'interessato ha diritto

allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 9.

In favore del personale già in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

L'onere relativo fa carico allo Stato.

(È approvato).

ART. 10.

Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

(È approvato).

ART. 11.

Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato è tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si renderà possibile il reperimento.

(È approvato).

ART. 12.

Alla spesa prevista in lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Abbiamo ricevuto il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro.

Do la parola al relatore, onorevole Marotta, perché svolga la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Allo stato attuale i sottufficiali delle guardie di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo dopo 35 anni di servizio. Non è prescritto nessun limite di età. Per i combattenti si è elevato il limite di età. Un elemento arruolato all'età di 35 anni potrebbe rimanere in servizio sino all'età di 70.

Ora, a simiglianza di quanto avviene per tutte le altre Forze armate dello Stato, con il disegno di legge in esame si stabilisce un limite per il collocamento a riposo. È un limite riferito all'età e non al servizio prestato.

In questo disegno di legge viene proposto di collocare a riposo i marescialli che abbiano raggiunto i 60 anni di età, i brigadieri o vice-brigadieri che abbiano raggiunto i 58 anni di età e le guardie scelte o guardie che abbiano raggiunto i 56 anni di età. Questi limiti sono molto più elevati rispetto a quelli stabiliti per le altre Forze armate dello Stato. Nei carabinieri, ad esempio, i marescialli sono collocati a riposo al 55° anno di età, i carabinieri ed appuntati al 48° anno di età.

L'arruolamento nella pubblica sicurezza avviene ad un'età maggiore che per i carabinieri, anche perché non esiste per la pubblica sicurezza la posizione di riserva; quindi dal momento in cui gli appartenenti alla pubblica sicurezza vengono collocati a riposo, diventano pensionati. Si deve fare in modo di far raggiungere i limiti per il collocamento a riposo dopo che si è maturato un certo diritto a una pensione piuttosto rilevante.

All'articolo 2 è previsto pure che la facoltà, già riservata al Ministero dell'interno, di collocare a riposo coloro che invece di 25 anni di servizio, abbiano solo 20 anni di servizio. Per questi collocamenti a riposo si richiede un giudizio da parte di una commissione, con giudizio motivato, contro il quale, penso, sia possibile il ricorso. È necessaria pure una visita sanitaria, che confermi il giu-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

dizio di non idoneità alle funzioni che devono essere assolte dagli appartenenti al Corpo.

Con l'articolo 3 è prevista la possibilità, a simiglianza di quanto già avvenuto per i carabinieri, di trattenere ulteriormente in servizio, sino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal provvedimento, alcuni elementi che sono in servizio come richiamati o trattenuti allo stato attuale costoro vengono mantenuti in servizio, ma senza nessun beneficio ai fini del trattamento di quiescenza od altro.

Con l'approvazione di questo articolo 3 invece, verrebbe ad essere regolarizzata la loro posizione e resterebbero in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età, sempre che abbiano i requisiti di particolare merito. Insomma è un miglioramento dello stato giuridico di queste persone.

Concludo, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALANDRO GIGLIOLA. Questo provvedimento è molto opportuno. Non c'è soltanto la questione di coloro che per compiere 35 anni di servizio devono arrivare ai 70 anni di età ma anche il caso opposto di gente che ha compiuto 35 anni di servizio ed è in età ancor giovane e con carico di famiglia. Per questo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

«I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli;

58° anno di età, se brigadieri o vicebrigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte o guardie».

Lo pongo in votazione.

E approvato).

Passiamo all'articolo 2

«Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della

Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerienze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria».

CAPRARA. Ad evitare possibili discriminazioni da parte della pubblica amministrazione, propongo di sostituire le parole. « Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito alle note caratteristiche, delle benemerienze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria », con le altre. « Il giudizio della Commissione sarà espresso e motivato tenendo conto dei risultati della visita sanitaria da cui sia emersa la non idoneità dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo in servizio incondizionato. Quando l'indoneità abbia carattere temporaneo, il collocamento a riposo è disposto al termine delle licenze spettanti, sempre se permangono le condizioni di idoneità ».

MAROTTA, Relatore. Sono contrario all'emendamento, perché il testo proposto dal Governo riferisce il giudizio anche ad un esame delle note caratteristiche e delle benemerienze di servizio, che nell'emendamento viene del tutto escluso. Bisogna pur tenere conto dell'attitudine ad esercitare questo servizio tanto delicato, attitudine che dipende non soltanto dalle condizioni fisiche, ma anche dalle qualità morali dell'individuo e dal modo come si è comportato. Inoltre il collocamento temporaneo si riferisce a una indoneità temporanea.

CAPRARA. Il giudizio sulle note caratteristiche e sulle capacità professionali del sottufficiale, ecc. è disciplinato da un regolamento apposito. Se il dipendente commette infrazioni, c'è il regolamento che prevede le sanzioni necessarie.

MAROTTA, Relatore. L'esame delle note caratteristiche e delle benemerienze di servizio, insieme coi risultati dell'apposita visita sanitaria, ha un significato in quanto il giudizio medico, relativo per esempio alla capacità di assolvere un certo servizio da parte della guardia, potrebbe essere smentito dal servizio prestato effettivamente dalla guardia medesima. Se il medico dice: « Costui non è in grado di assolvere queste funzioni » e, attraverso l'esame del servizio, si vede che le ha assolte lodevolmente, questo giudizio sanitario viene ad essere smentito. Credo che le preoccupazioni siano infondate, perché stando al testo non è che è previsto il collocamento a riposo soltanto in base alle note caratteristiche e alle benemerienze di servi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

zio, ma si richiede la visita sanitaria; e non è pensabile che si collochi a riposo qualcuno che abbia note caratteristiche non pertinenti, quando la visita sanitaria non le confermi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che le due condizioni prescritte, oltreché la visita sanitaria, siano inserite in questo articolo più per agevolare che per danneggiare, in quanto mirano a favorire coloro i quali, alla visita sanitaria, non risultano del tutto idonei, in base alle benemeritenze di servizio, facendogli magari prestare servizio in qualche posto in cui non si richiedano particolari condizioni fisiche.

Se noi diciamo: « In base alla visita sanitaria », allora la sorte di questa gente dipende esclusivamente dal verdetto medico e non c'è nessuna possibilità, da parte del Ministero, di venire incontro per esempio ad un dipendente che non è capace di fare un servizio molto faticoso, ma che potrebbe benissimo essere impiegato per fare il piantone negli uffici.

JACOMETTI. Dopo le spiegazioni del relatore, mi pare che, effettivamente, l'articolo possa dare adito a equivoci, e si renda opportuno approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Caprara.

MAROTTA, *Relatore*. Nella relazione ministeriale è detto che viene ridotto da 25 a 20 il numero degli anni di servizio previsti dall'articolo 277 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ai fini della facoltà di collocamento a riposo. In base a ciò, è detto nella relazione, questa facoltà da parte del Ministero già c'è; si tratta soltanto di ridurre il numero degli anni da 25 a 20. Non vorrei che noi venissimo a modificare completamente le possibilità del Ministero.

DELCROIX. Io credo che si possano fare due interpretazioni: quella benevola e quella malevola. Quella benevola dettata dal relatore, dice: se vi è un sottufficiale o guardia scelta in non perfette condizioni di salute ma con note caratteristiche tali da passarci sopra e adibirlo a servizi meno gravosi, date al Ministero la facoltà di trattenerlo. L'interpretazione malevola sarebbe l'altra: che pur essendo in perfette condizioni fisiche, il Ministero, per valutazione sua particolare, possa mandarlo in pensione. Di questo non mi scandalizzerei tanto: qualunque regime, specialmente trattandosi di problemi concernenti la pubblica sicurezza, cerca di eliminare quelli di cui non crede di fidarsi.

Il Governo ha certo, se lo vuole, la facoltà di « eliminare » i non fidati. I colleghi dell'opposizione sanno benissimo che al Mini-

stero dell'interno non tengono sottufficiali o guardie scelte che non diano sicuro affidamento. Col regolamento o con altro sistema li allontanerebbero in tutti i modi. Allontanandoli quando non hanno 25 anni di servizio li danneggeremmo. Perciò, se anche si volesse interpretare malignamente questo articolo, nell'interesse dei sottufficiali e delle guardie scelte conviene accettarlo. Per questo, io voto favorevolmente, pur ammettendo che si possa prestare a qualche discriminazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non bisogna confondere istituti diversi relativi allo stato giuridico dei dipendenti dello Stato ed anche degli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza. C'è l'istituto giuridico delle punizioni disciplinari che è una cosa, c'è l'istituto del collocamento a riposo, ed è un'altra cosa. Per il collocamento a riposo abbiamo tre ipotesi nella legge attuale, in base all'articolo 277 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Prima ipotesi: gli agenti hanno diritto ad andare a riposo quando concorrono determinati estremi. Di questa ipotesi il disegno di legge non si occupa e non ne occupa io. Seconda ipotesi: il Ministero ha facoltà di collocarli a riposo quando sussistono le condizioni che sono stabilite all'articolo 2. Questa norma esiste fin dal 1930 e non è escluso che esistesse anche prima, perché probabilmente proviene da chissà quale vecchia disposizione. Solamente che di questa facoltà il Governo poteva servirsi dopo 25 anni di servizio, mentre ora proponiamo dopo 20 per intuitive ragioni; e quando non c'è una persona in condizioni di dare quel servizio buono che occorre che dia, il Ministero deve avere questa facoltà. Terza ipotesi: obbligo per il Ministero di collocarli a riposo. Quest'obbligo sinora c'era quando gli agenti avevano oltre 35 anni di servizio, senza alcun riguardo per l'età. È parso errato questo criterio perché potevano essere mantenuti in servizio dei troppo vecchi e potevano essere mandati via dei troppo giovani. Perciò è stato proposto, e voi avete approvato, l'articolo 1, col quale l'obbligo del Ministero viene ancorato al criterio dell'età invece che al criterio degli anni di servizio. Dopo che con l'articolo 1 si è modificato l'ultimo comma dell'articolo 277 che prevedeva quest'obbligo del Ministero, con l'articolo 2 non si fa che riprodurre il penultimo comma dell'articolo 277 abbassando il limite di età da 25 anni a 20.

Dunque, discrezionalità del Ministro, il quale però deve avere il parere favorevole della Commissione permanente di avanzamento. Questo parere deve giudicare i non

idonei, valutando la Commissione nell'ambito della propria competenza tecnica tre elementi, non uno a preferenza di altri. La Commissione deve valutarli tutti e tre: note caratteristiche, benemerenze di servizio, visita sanitaria. Questo istituto ha funzionato sino ad ora e non lo dobbiamo modificare. Con l'emendamento Caprara si snaturerebbe questo istituto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 sino alle parole « ulteriore servizio » e cioè:

« Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della seconda parte proposto dai colleghi Turchi e Caprara, del quale è stata data in precedenza lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 2 e cioè:

« Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'articolo 1, purché.

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perché in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere

collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio».

CAPRARA. Per ragioni analoghe a quelle espresse a proposito dell'articolo 2 propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

MAROTTA, Relatore. Dopo che abbiamo approvato l'articolo 2, se non approviamo anche l'articolo 3, mentre i primi dopo 20 anni di servizio possono essere mandati via, gli altri non possono essere mandati via se prima non abbiano raggiunto i 60 anni di età.

CAPRARA. Questi hanno fatto domanda e voi li avete esaminati dal punto di vista dell'idoneità fisica e addirittura del merito per spiccati requisiti. Se avete già dato un giudizio, c'è il regolamento del Corpo; se, invece, dal punto di vista sanitario non sono idonei, c'è la Commissione che può decidere. Perché si deve dare questo potere straordinario al Ministro?

AGRIMI. Nell'articolo 3 si esamina una categoria diversa, cioè sottufficiali e guardie richiamati o trattenuti in servizio. Con l'articolo 1 c'è il diritto mentre questa seconda categoria può chiedere di rimanere sino a 60 anni di età. Per la stessa ragione il Ministero, dopo cinque o sei anni, se, in base ad un esame dei requisiti fisici, non li ritiene più idonei li può mandar via. Altrimenti è gravissimo l'inconveniente denunciato dal relatore onorevole Marotta. Nel caso già approvato dell'articolo 2 è data facoltà al Ministero dopo 20 anni di procedere a questo esame. In quello previsto dall'articolo 3 questa categoria, a un gradino giuridico inferiore, è trattenuta o richiamata ed ha facoltà di fare apposita domanda. Questi, una volta accettata la domanda, dovrebbero rimanere sino ai 60 anni.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Giuridicamente le persone a cui si riferisce l'articolo 3 sono in posizione completamente diversa da quelle dell'articolo 1. Quelle dell'articolo 3 sono collocate a riposo, poiché per loro è già scattato da tempo il collocamento a riposo. Alcuni di costoro sono stati trattenuti in servizio e noi li trattiamo sino al momento nel quale i requisiti verranno meno. Anche per trattenerli chiediamo spiccati requisiti. Essi sono mantenuti in servizio a titolo precario. Per questo istituto precario sarebbe illogico dare una disciplina permanente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, del quale il deputato Caprara chiede la soppressione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nel corso della seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1358):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel Territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del Territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di al-

cuni mutui concessi dal Governo militare alleato » (1340):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Collocamento a riposo dei sottufficiali delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1369):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	27
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Andreotti, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Vita, Elkan, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Marazza, Marotta, Micheli, Pedini, Pelosi, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secreto, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE *ff*
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.
